



COMUNE DI TAVAGNACCO

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI APERTURA DI SALE
DA GIOCO ED ALTRI ESERCIZI E LUOGHI DEPUTATI
ALL'INTRATTENIMENTO CON APPARECCHI PER IL GIOCO
LECITO E DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE
DELLA DIPENDENZA PATOLOGICA DA GIOCO D'AZZARDO.**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto, finalità e principi generali)

1. Il presente Regolamento detta disposizioni in materia di apertura di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco lecito (rientranti nella competenza Comunale), di funzionamento degli stessi e di attività dirette a contrastare la diffusione della dipendenza patologica da gioco d'azzardo in conformità e attuazione di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e delle Leggi Regionali 14 febbraio 2014 n. 1, 17 luglio 2017 n. 26 della Regione Friuli Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Amministrazione Comunale, con il presente regolamento, si prefigge, altresì, l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco lecito su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia locale quale, ad esempio, il prestito a usura per debiti contratti al gioco o finalizzati all'ottenimento di denaro da spendere al gioco.
3. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco lecito, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione nonché attraverso la promozione del "gioco positivo"; intende favorire la continuità affettiva familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
4. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:
 - a) tutela dei minori;
 - b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco lecito, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il Gioco d'Azzardo Patologico (GAP);
 - c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco lecito, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
 - d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e sociale;
 - e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività, della viabilità, dell'inquinamento acustico e luminoso, del governo del territorio.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

5. L'Amministrazione comunale non concederà il patrocinio e non collaborerà in alcun modo all'organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura qualora le stesse siano promosse, organizzate o sponsorizzate da soggetti nazionali o internazionali che propongano giochi o scommesse con vincite in denaro, anche se *online* o che svolgano attività in contrasto con il presente regolamento e con i suoi principi generali.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Le attività di gioco lecito disciplinate dal presente Regolamento potranno essere esercitate in:
 - **sale pubbliche da gioco, ai sensi dell'art. 86 TULPS**, di seguito denominate “sala giochi” ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper juke-box;
 - **punti vendita di gioco** all'interno dei quali viene svolta attività diversa da quella di sale pubbliche di gioco, quali:
 - a) bar ed esercizi assimilabili;
 - b) ristoranti ed esercizi assimilabili;
 - c) alberghi o esercizi assimilabili;
 - d) edicole e/o rivendite generi di monopolio;
 - e) ogni altro esercizio commerciale o pubblico, diverso da quelli sopra elencato, i circoli privati, nonché altre aree aperte al pubblico, autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS, purché ne sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi, ne sia garantita la sorvegliabilità e sia identificata la titolarità, ai fini della determinazione delle responsabilità, ai sensi della normativa vigente.
2. I giochi leciti sono tutti i giochi effettuati con:
 - apparecchi di cui al **comma 6 lettera a) dell'art. 110 TULPS** (c.d. “SLOT o AWP”): apparecchi dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, nei quali, insieme con l'elemento aleatorio, sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Tali apparecchi si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico; il costo della partita non supera 1 euro e distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. La durata minima della partita è di quattro secondi. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
 - apparecchi di cui al **comma 7 lettera a) dell'art. 110 TULPS**: apparecchi elettromeccanici privi di monitor con i quali il giocatore esprime la propria abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
 - apparecchi di cui al **comma 7 lettera c) dell'art. 110 TULPS**: apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro;
 - apparecchi di cui al **comma 7 lettera c-bis) dell'art. 110 TULPS**: apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) sopra definiti, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - apparecchi di cui al **comma 7 lettera c-ter) dell'art. 110 TULPS**: apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;
 - giochi vari (biliardo, bowling, carte da gioco, dama, scacchi, ecc.).

Articolo 3

(Tabella giochi proibiti)

1. Ai sensi dell'art. 110 del TULPS, in tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore e vidimata ai sensi di legge, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo, quelli vietati e le prescrizioni e divieti specifici disposti a tutela del pubblico interesse.

Articolo 4

(Distanze - luoghi sensibili)

1. Ai sensi della L.R. 1/2014 e della L.R. 29/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'art. 88 del Regio Decreto n. 773/1931, entro la distanza di cinquecento (500) metri dai luoghi sensibili.
2. In base alla normativa regionale di riferimento, i luoghi sensibili, sono:
 - gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - i centri preposti alla formazione professionale;
 - i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;
 - gli impianti sportivi;
 - le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
 - le strutture ricettive per categorie protette;
 - i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;
 - i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni Comune;
 - gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;
 - gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;
 - le stazioni ferroviarie;
3. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 94 del 08.09.2020, ha stabilito di integrare l'elencazione delle suddette tipologie dei luoghi sensibili con i "parchi gioco e le aree attrezzate per bambini e ragazzi", ed ha provveduto all'individuazione e pubblicazione dell'elenco dei luoghi sensibili presenti sul territorio Comunale, in esecuzione dei contenuti di cui alla L.R. 26/2017.
4. La distanza di cui al comma 1 è misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale interessato e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del codice della strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
5. Il divieto di cui al comma 1 non si applica qualora l'insediamento dell'attività qualificata come luogo sensibile sia successivo all'installazione degli apparecchi per il gioco lecito.
6. Le attività esistenti alla data dell'entrata in vigore della L.R. 1/2014 devono adeguarsi al divieto di cui al comma 1:
 - entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della L.R. 26/2017, qualora si tratti di sale da gioco;
 - entro il termine del 31 agosto 2021, nel caso di qualsiasi altra attività di cui al titolo III del presente Regolamento, (in esecuzione ai contenuti di cui all'art. 107 della L.R. 13/2020).

Articolo 5

(Installazione e modifiche apparecchi)

1. Ai fini del presente Regolamento ed in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 1/2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito art. 110 comma 6 del TULPS:
 - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2. È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito art. 110 comma 6 del TULPS già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.
3. È altresì ammesso il nuovo contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito art. 110 comma 6 del TULPS stipulato tra esercente e concessionario in caso di subingresso nell'attività, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) il nuovo contratto è stipulato dall'esercente subentrante con lo stesso concessionario;
 - b) non vengono mutate le precedenti condizioni contrattuali, compresa la durata del contratto;
 - c) vengono mantenuti gli stessi apparecchi per il gioco lecito del precedente esercente;
 - d) gli apparecchi sono mantenuti ubicati nello stesso esercizio in cui erano precedentemente installati.
4. Ogni nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito art. 110 comma 6 del TULPS ed ognuna delle situazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è comunicata, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 1/2014, dal titolare dell'attività, in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune, entro dieci giorni dall'installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto; ovvero dal rinnovo ovvero dalla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di mancata comunicazione, la sostituzione dell'apparecchio si considera nuova installazione del medesimo ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento. Nei casi di cui al comma 2, nella comunicazione devono essere specificate le cause che rendono necessaria la sostituzione degli apparecchi.

Articolo 6 (Requisiti dei locali)

1. I locali presso i quali vengono installati apparecchi per il gioco lecito, così come definiti dall'art. 110 del TULPS, devono rispettare le norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d'uso, igienico-sanitarie, oltre che le disposizioni relative alla prevenzione incendi, a quelle in materia di pubblica sicurezza, incolumità pubblica ed inquinamento acustico e devono essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS.
2. A tal fine:
 - a) i locali e le aree adibite, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad attività di gioco, seppur complementare ad altra attività, devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso o d'uscita;
 - b) le porte o altri ingressi devono consentire l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico; non sono utilizzati per l'accesso ad abitazioni private e sono integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
 - c) le porte di accesso sono costruite in modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno e non sono frapposti impedimenti all'ingresso o all'uscita del locale durante l'orario di apertura dell'esercizio;
 - d) le suddivisioni interne del locale, ad eccezione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non sono chiuse da serrature o sistemi di chiusura e sono tali da consentire l'accesso immediato agli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge;
 - e) i vani interni del locale non aperti al pubblico sono identificati mediante targhette (o altre indicazioni anche luminose) apposte alle porte degli stessi con l'indicazione della destinazione (magazzino, ufficio ecc.), così come le vie di uscita del locale medesimo.

Articolo 7 (Obblighi e divieti del gestore)

1. Su ogni apparecchio per il gioco lecito deve essere indicata in modo che risulti chiaramente leggibile:
 - la data del collegamento alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
 - la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - i riferimenti del numero verde regionale, al fine di facilitare l'accesso delle persone affette da dipendenze da gioco a trattamenti sanitari e assistenziali adeguati.
2. È obbligatorio rispettare quanto disposto dai Decreti emanati dall'AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ed in particolare le modalità d'installazione ed il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS installabili presso i punti vendita con attività di gioco.
3. Il gestore è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto (18).

4. È vietato consentire ai minori di anni diciotto (18) l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'art. 110 comma 7 lettera c bis) del TULPS.
5. Il gestore è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto dell'uso di tutti gli apparecchi di cui al comma 7 dell'art. 110 TULPS, ai minori di quindici (15) anni, se non accompagnati da persone maggiorenni, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
6. Il titolare del punto di vendita con attività di gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
7. I locali e le aree destinati al gioco devono rimanere visibili dall'area pubblica. A tal fine sulle vetrare e in genere su tutti i fori prospicienti l'area pubblica non possono essere installate pellicole o qualsiasi altro materiale che non consenta la piena visibilità dei locali interni.
8. Eventuali insegne, scritte o protezioni dai raggi solari, poste sulle vetrare e/o sui fori esterni, non possono precludere la visibilità dei locali interni.
L'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS è vietata all'interno dei luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.
9. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS all'esterno, e comunque al di fuori di spazi all'uopo delimitati e sorvegliati.
10. Nelle sale da biliardo deve essere esposta in modo visibile la tariffa dei prezzi del biliardo corrispondente al costo della singola partita o quello orario.
11. I congegni art. 110 comma 6 del TULPS non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie.
12. I gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici con vincita in denaro, sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P, ai sensi del comma 5 art. 7 del D.L. 158/2012 modificato dalla Legge di conversione n. 189/2012.
13. In ogni caso è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici con vincita in denaro che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5, del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012.
14. La sospensione dell'attività da parte dell'esercente, per più di trenta (30) giorni, deve essere preventivamente comunicata al Comune, fatta salva la normativa di settore delle attività individuate al titolo III del presente Regolamento.
15. Le vincite conseguite – recenti e/o storiche – non possono essere pubblicizzate in alcun modo (con cartelli, manoscritti, proiezioni, ecc.) né all'interno né all'esterno dei locali.
16. Gli apparecchi per i giochi leciti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, devono essere installati in posizione tale da non arrecare intralcio agli accessi e/o alle vie di esodo degli esercizi.

Articolo 8

(Orari)

1. Con apposita ordinanza il Sindaco disciplina gli orari delle sale giochi e delle altre tipologie di esercizi nei quali sono installati, quali attività complementari, gli apparecchi con vincita in denaro, art. 110 comma 6 del TULPS.
2. L'orario adottato, in base all'ordinanza del Sindaco, dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione, presso l'esercizio, in luogo ben visibile, di apposito cartello nel quale dovranno essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

TITOLO II

SALA GIOCHI

Articolo 9

(Procedimenti amministrativi sala giochi)

1. Ai sensi dell'art. 86 del TULPS e del D.Lgs. 222/2016, l'apertura di una sala giochi è assoggettata ad istanza di rilascio di autorizzazione.
2. Il trasferimento in gestione o proprietà nell'esercizio dell'attività di sala giochi, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).
3. Le variazioni intervenute nell'attività di sala giochi sono parimenti soggette a SCIA.
4. I relativi procedimenti sono presentati, in modalità telematica, allo sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.

Articolo 10

(Caratteristiche dei locali adibiti a sala giochi)

1. I locali adibiti all'attività di sala giochi devono rispettare quanto disposto dall'art. 6 del presente Regolamento. Inoltre devono essere rispettate le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità, e qualsiasi altra norma vigente in materia.
2. I locali devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, dotati di antibagno e dei quali almeno uno accessibile ai portatori di disabilità motoria.
3. Nelle sale giochi gli apparecchi previsti all'art. 110 comma 6 del TULPS devono essere posizionati in aree separate e specificamente dedicate.

Articolo 11

(Attività complementari)

1. Nelle sale giochi è ammessa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande da intendersi come attività meramente accessoria e complementare rispetto a quella principale dell'offerta di gioco pubblico.
2. L'inizio dell'attività di somministrazione è subordinata alla presentazione della relativa SCIA, in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
3. La superficie utilizzata per la somministrazione di alimenti e bevande non può essere superiore al 25% della superficie complessiva del locale (con esclusione dei servizi igienici e dei locali non accessibili al pubblico).
4. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione stessa non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale.
5. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività principale di gioco.

Articolo 12

(Prescrizioni e divieti)

1. È necessario rispettare gli obblighi e divieti previsti all'art. 7 del presente Regolamento.
2. Qualora venga svolta l'attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande è obbligatorio rispettare le normative vigenti in materia.

3. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari o ingannevoli.
4. Il titolare della sala giochi deve collocare gli apparecchi da gioco in modo da non arrecare intralcio allo spostamento delle persone e alle vie d'esodo.
5. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS non può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso esercizio.

TITOLO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO DIVERSI DALLE SALE GIOCHI DI CUI AL TITOLO II

Articolo 13

(Pubblici esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS)

1. Negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 86 TULPS, come individuati all'art. 2 comma 1 punto II, lettere a), b), c) e nei circoli privati con somministrazione ed altre aree aperte al pubblico già autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, è possibile installare apparecchi per il gioco lecito art. 110 comma 6 nel rispetto di quanto disposto dai Decreti AAMS e dalla normativa vigente in materia.
2. Per l'installazione di apparecchi da gioco lecito, di cui al precedente comma 1, e per eventuali modifiche è necessario presentare la comunicazione come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
3. All'interno degli esercizi di cui al comma 1, l'offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente apparecchi o congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS.
4. Nelle strutture ricettive gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 devono essere posizionati in aree specificamente dedicate.

Articolo 14

(Esercizi commerciali e circoli privati senza somministrazione ed altre attività non autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS)

1. Negli esercizi commerciali, circoli privati senza somministrazione e tutte le altre attività non autorizzate ai sensi dell'art. 86 TULPS, è possibile installare apparecchi per il gioco lecito art. 110 comma 6, nel rispetto di quanto disposto dai Decreti AAMS e dalla normativa vigente in materia, previa presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
2. Contestualmente alla presentazione della SCIA, di cui al comma 1, dovrà essere presentata la comunicazione, come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, nonché richiesta la tabella dei giochi proibiti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Per le modifiche degli apparecchi da gioco dell'art. 110 comma 6 è necessario presentare la comunicazione come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

Articolo 15

(Esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS)

1. Negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art. 88 TULPS, da parte della competente Questura, è possibile installare apparecchi per il gioco lecito, art. 110 comma 6 lettera a), nel rispetto di quanto disposto dai Decreti AAMS e dalla normativa vigente in materia.

2. Per l'installazione di apparecchi da gioco lecito, di cui al precedente comma 1, ed eventuali modifiche è necessario presentare la comunicazione come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, GESTIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Articolo 16 (Procedimento amministrativo)

1. L'attività di produzione o importazione e/o l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta, di apparecchi di cui all'articolo 110 commi 6 e 7 del TULPS è soggetta alla preventiva presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modalità telematica, allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune.
2. I locali presso i quali viene svolta attività di cui al comma 1 devono essere sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del TULPS, e devono rispettare i requisiti edilizio-urbanistici, di destinazione d'uso, igienico-sanitari oltre che le disposizioni relative alla prevenzione incendi, a quelle in materia di pubblica sicurezza, incolumità pubblica ed inquinamento acustico, previsti dalle normative vigenti.

TITOLO V

SANZIONI E PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI

Articolo 17 (Sanzioni)

1. Le violazioni del presente Regolamento, non disciplinate dal TULPS e dalla L.R. 1/2014 e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00.
2. Per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni si applica quanto previsto dalla L.R. 1/1984.

Articolo 18 (Sospensione, revoca e divieto di prosecuzione)

1. L'autorizzazione è revocata, ovvero è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività, nei seguenti casi:
 - a) sospensione dell'attività da parte dell'esercente per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o comunque superiore a novanta (90) giorni, salvo i casi di forza maggiore;
 - b) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 92 del TULPS;
 - c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Regolamento esecutivo del TULPS;
 - d) il titolare non osservi il provvedimento di sospensione;
 - e) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
 - f) quando viene meno la conformità dei locali ai requisiti individuati agli artt. 10 e 16 comma 2 del presente Regolamento per le attività individuate ai titoli II e IV.
2. È disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività nei seguenti casi:
 - a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del TULPS;
 - b) per accertato superamento, da parte dei competenti organi di controllo, dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.
3. In caso di reiterazione, per le violazioni di cui al comma 2, l'autorizzazione può essere revocata ovvero è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività.
4. Per le violazioni di cui al comma 9 dell'art. 110 del TULPS è disposta la sospensione dell'esercizio dell'attività.

5. In caso di reiterazione, per le violazioni di cui al comma 4, è disposta la revoca dell'autorizzazione ovvero il divieto di prosecuzione dell'attività.

TITOLO VI NORME DI RINVIO

Articolo 19 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda ad ogni altra norma legislativa applicabile in materia. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente Regolamento Comunale.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAURIZIO ROSSI

CODICE FISCALE: RSSMR257C26L483E

DATA FIRMA: 09/10/2020 13:29:48

IMPRONTA: 13FAA2CC7E267E9794DF2EE9AC269B8A23750C091C324C06E4CCA5661374E1CC
23750C091C324C06E4CCA5661374E1CC9A3B255F28A3300EBD9DF7B347EA08DF
9A3B255F28A3300EBD9DF7B347EA08DF1FB5CF8A1EFFAF2653CD9F47F39CAE64
1FB5CF8A1EFFAF2653CD9F47F39CAE6450BB09CDC1B9B66B6A9FA442AB7B9ABA